

TI_GERICHTE 52.2019.621 vom 6. November 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-11-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.621

FR: TI_GERICHTE 52.2019.621 du 6 novembre 2019

IT: TI_GERICHTE 52.2019.621 del 6 novembre 2019

Regeste

Istanza di restituzione del termine di ricorso dinanzi al Consiglio di Stato

Erwägungen

E. 1

LPAmM); che innanzitutto occorre precisare che, contrariamente a quanto rilevato dal Consiglio di Stato, il fatto che il ricorrente non abbia impugnato contestualmente all'inoltro della sua domanda di restituzione del termine, la decisione dipartimentale che lo concerneva non gli è di alcun pregiudizio; che in effetti si deve considerare che, a differenza di quanto previsto ad esempio dall'art. 24 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), giusta l'art. 15 LPAmM la parte che chiede la restituzione di un termine non deve compiere l'atto omesso entro lo stesso lasso di tempo fissato dalla legge per presentare una simile istanza: tale atto dev'essere compiuto solo in caso di accoglimento della domanda nel rispetto del termine restituito; che su questo punto la soluzione contemplata dalla LPAmM, per quanto discutibile, corrisponde a quella sancita oggi dall'art. 148 del Codice di procedura civile del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272) ed è intesa ad evitare alle parti di dover presentare un atto che in caso di reiezione della domanda di restituzione del termine si rivelerebbe inutile, cagionando alla parte anche spese processuali ed eventualmente di patrocinio (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6645 del 23 maggio 2012 relativo alla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, in: RVGC, anno parlamentare 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., 1957, n. 3.3); che, fatta questa premessa di ordine procedurale, si deve considerare che nel merito il gravame appare destituito di fondamento; che in base alla giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'intimazione nella cassetta delle lettere o nella casella postale - in parte codificata anche nell'art. 17 cpv. 4 lett. a LPAmM - un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato viene ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro); detta finzione presuppone il sussistere in linea di principio di una procedura in corso (DTF 138 III 225 consid. 3.1, 130 III 396 consid. 1.2.3; STF 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2); che, nelle condizioni indicate, l'applicazione di questa giurisprudenza non costituisce affatto un formalismo eccessivo (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3, 127 I 31 consid. 2b); che l'onere della prova della notifica di decisioni spetta di regola all'autorità; essa deve portare una prova atta a dimostrare che la notifica è avvenuta e a quando la stessa risale (DTF 129 I 8 consid. 2.2; STF 2C_780/2010 del 21 marzo 2011 consid. 2.3 e 2.4); se la notifica avviene tramite invio raccomandato, occorre tuttavia partire dal principio che l'impiegato della posta abbia effettivamente inserito l'avviso di ritiro nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario e che la data di consegna è stata registrata in modo corretto (STF 2C_38/2009

del 5 giugno 2009 consid. 3.2); che in tale contesto, il destinatario dell'invio non può pertanto limitarsi a sollevare la possibilità teorica di un errore da parte della posta, ma deve indicare indizi concreti che l'errore da lui sostenuto sia davvero avvenuto (STF 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 con ulteriori rinvii); che nel caso di specie, il ricorrente aveva avviato dinanzi alla Sezione della popolazione una procedura volta ad ottenere il rilascio di un permesso di domicilio C UE/AELS o, in via eventuale, il rinnovo del suo permesso di dimora B UE/AELS; che egli doveva quindi attendersi la notifica di atti di procedura rispettivamente di una decisione in merito, anche perché posteriormente all'inoltro della sua richiesta era stato interrogato dalla Polizia cantonale per accertamenti riguardo alla sua situazione personale (STF 2C_610/2016 del 6 settembre 2016 consid. 4.1 e riferimenti); che, come giustamente rilevato dal Consiglio di Stato, il ricorrente non adduce elementi tali da mettere in discussione l'avvenuto recapito nella sua cassetta delle lettere dell'avviso di ritiro della raccomandata con cui gli è stata inviata la decisione del 1° luglio 2019 dell'Ufficio della migrazione che lo riguardava: limitandosi infatti a formulare considerazioni generiche e di carattere speculativo, egli dimentica che, in presenza di un invio raccomandato, il destinatario dell'invio non può limitarsi a sollevare la possibilità teorica di un errore da parte della posta, ma deve addurre concreti indizi che l'errore sostenuto sia davvero avvenuto; indizi che nella fattispecie non vengono però forniti; che non può essere considerato un indizio sufficiente la dichiarazione del coinquilino dell'insorgente, _____, secondo cui egli non avrebbe mai rinvenuto nella loro cassetta delle lettere avvisi di ritiro di raccomandate destinate a RI 1 provenienti dall'Ufficio della migrazione; che a questo proposito occorre considerare che, come si può desumere facendo capo alle mappe messe a disposizione dal motore di ricerca www.google.ch, l'edificio di cui al n. _____ di _____, presso il quale dovrebbe abitare l'insorgente, si trova all'estremità occidentale del Comune di _____, al confine con il Comune di _____, in un comparto urbano densamente edificato, dove sorgono numerosi stabili abitativi e commerciali, e servito da una fitta rete viaria; che, vista la posizione per nulla discosta e agevolmente accessibile sia a piedi sia con qualsiasi mezzo di locomozione in cui è ubicato il suddetto edificio, non è assolutamente dato di vedere per quali ragioni e in che modo lo stesso avrebbe subito un disservizio da parte della Posta, come quello a cui viene fatto riferimento nel gravame, tale da addirittura impedire nel giro di pochi mesi il recapito al ricorrente di due raccomandate a lui destinate e delle copie di tali scritti inviategli dall'Ufficio della migrazione tramite posta B; che comunque sia il fatto che, come da sua richiesta del giorno precedente, il 25 settembre 2019 il ricorrente abbia ricevuto dall'Ufficio della migrazione una la copia cartacea della decisione del 1° luglio 2019 che lo riguardava è la dimostrazione che in verità la corrispondenza postale viene distribuita senza alcun problema di sorta anche al n. _____ di _____ a _____; che oltretutto dalla busta d'invio della decisione del 1° luglio 2019, agli atti, risulta che l'Ufficio postale ha documentato di avere emesso un avviso di ritiro della raccomandata n. _____ con scadenza il 10 luglio 2019, data in cui si deve considerare che la stessa sia stata validamente notificata all'insorgente; che alla luce di tutto quanto precede si deve dunque convenire con la precedente istanza di giudizio sul fatto che RI 1 non si sia trovato nell'occasione senza alcuna colpa nell'impossibilità di impugnare la suddetta risoluzione dipartimentale rispettando il termine di 30 giorni dalla data della sua notifica; che in simili circostanze è dunque sicuramente a giusta ragione che l'Esecutivo cantonale ha respinto la sua istanza di restituzione del predetto termine; che contrariamente a quanto sostenuto nel gravame non vi è alcuna violazione del principio della proporzionalità o del divieto di formalismo eccessivo

nel fatto che il Consiglio di Stato abbia disatteso tale domanda quando, conformemente al diritto procedurale applicabile, non sussistevano i presupposti per giungere ad una diversa conclusione; d'altra parte la gravità delle conseguenze derivanti dalla mancata tempestiva impugnazione della decisione dipartimentale in parola sulla situazione della parte interessata non appare determinante; che pertanto il ricorso deve essere respinto, con conseguente conferma del giudizio impugnato; che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 47 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.- sono poste a carico dell'insorgente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente II
vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.